

COMUNE DI VENDONE

Provincia di Savona

ORDINANZA DEL SINDACO

N°8 IN DATA *24/06/2020*

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per sospendere e negare l'autorizzazione, asseverazione, esecuzione di ogni installazione e/o progetti relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e attivare tavoli tecnici e servizi di monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per sospendere e negare l'autorizzazione, asseverazione, esecuzione di ogni installazione e/o progetti relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e attivare tavoli tecnici e servizi di monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione nr. 1999/219/CE con la riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione
- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con il D.Lgs n. 159 del 01 agosto 2016 con la modifica D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, riguarda le disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea
- il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi
- che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n.8/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G)
- la tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017 e si aggiungerà agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la sostituzione nell'arco di pochissimo tempo e la previsione di introduzione della nuova generazione di standard 5G è per il 2019-2020, atteso che dal 01 gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all'asta dal Governo
- come noto, numerosi e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche, emesse da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrinologici e persino genotossici-tumorali con un aumento di fenomeni di elettrosensibilità nella popolazione;

DATO ATTO che:

- il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che *“Quando le attività umane possono portare ad un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”*
- il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

- la legge 36/2001 chiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e di concerto con Ministero dell'Ambiente e MIUR lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale, alla Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall'art. 10 c. 1 della legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;
- secondo l'OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di eletto sensibilità e per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%;

CONSIDERATO che:

- con Delibera n. 231/18/Cons l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha individuato 120 piccoli centri (tra i quali il Comune di Vendone) pilota sul nostro territorio su cui sperimentare la tecnologia 5G, estendendo poi la sperimentazione ad altre grandi città italiane, e presto a tutto il territorio nazionale;
- che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, affermando come il "5G lasci aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto in Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- è stato dimostrato in diversi studi (Rea 1991, Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- che il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2001 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile con tecnologia 5G;
- che il 5G è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, il che ha due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazioni nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor (negli USA hanno stimato un impianto ogni 12 edifici);
- gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari (le sperimentano in Russia per le terapie del dolor) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose (stanchezza, sonnolenza e parestesia);
- malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazioni, dovrebbero doverosamente fornire una valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti

VAUTATO CHE :

proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, protendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

CONFERMATO CHE:

- spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, da accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
 - spetta al Sindaco, nella sua veste ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D.lgs n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili ed assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
 - il Sindaco, nella sua qualità di garante nei confronti dei Suoi cittadini, non vuole rinunciare al diritto di utilizzare nuove tecnologie sul proprio territorio, ma senza dover sacrificare la sicurezza dei cittadini, in quanto non può esservi sviluppo e progresso a detrimento della salute
- Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.lgs n. 267/2000

ORDINA

Per le motivazioni tutte riportate in premessa:

- 1) Di vietare la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Vendone, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa dell'emanazione di linee guida aggiornate da parte degli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati su dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer
- 2) Ordina, inoltre, di subordinare l'accettazione di qualunque procedimento a una verifica preliminare con l'autorità politica responsabile della salute dei cittadini;
- 3) di promuovere un sistema di monitoraggio ambientale sanitario, attivando da parte degli Enti competenti in materia, ASL e ARPA, anche con l'ausilio del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca indipendenti, in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G sulla popolazione nelle aree individuate per l'eventuale installazione degli impianti esistenti

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line

Che la presente ordinanza venga inviata a:

- Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- Presidente Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della Salute
- Ministro dello Sviluppo Economico

- Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
- Ministro dell'Ambiente
- Prefettura di Savona
- Regione Liguria
- ASL 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria, competente per territorio, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione; tutti i termini decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

<<<< TESTO DELLA DETERMINAZIONE >>>>

Il Sindaco
Sabrina LOSNO
_____ F.to _____

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna NERELLI

_____ F.to _____

Si attesa la conformità della presente copia all originale, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Vendone li

Il Segretario Comunale

=====